

## REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2001

**che stabilisce il bilancio d'approvvigionamento previsionale in zucchero delle isole minori del Mar Egeo per il 2001/02 previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per quanto concerne il regime specifico d'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2001 <sup>(6)</sup>, ha fissato le modalità comuni del regime d'applicazione dei titoli d'importazione. Il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 <sup>(8)</sup>, ha previsto modalità particolari nel settore dello zucchero.
- (3) Per tener conto delle pratiche commerciali specifiche del settore dello zucchero, occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93.

- (4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire il bilancio d'approvvigionamento previsionale in zucchero della campagna 2001/02 per quanto concerne le isole minori del Mar Egeo. Detto bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'evoluzione del fabbisogno delle isole minori.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi del bilancio d'approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo per quanto concerne lo zucchero d'origine comunitaria per la campagna di commercializzazione 2001/02 sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

La durata di validità dei titoli di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del rilascio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.